



Stabilimento di Ravenna

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE

ai sensi del D.Lgs. N.59 del 18 febbraio 2005

ALLEGATO 5

Nuovo Allegato A.11

“Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell’Azienda nel sito”

Maggio 2010

NOTAIO ANDREOTTOLA
Via Serbelloni n. 13
MILANO
Tel. 799.687-794.123-76.020.744

Registrato a Milano
Atti Pivotti
il 1/8/95
N. 15.764
Serie 2V
L. 539.893.000 di cui
L. 600.000 x trascriz.

N. 379136/17434 di Rep.

ATTO DI COMPRAVENDITA E DI RICOGNIZIONE E
DEFINIZIONE DI RAPPORTI TRA LE SOCIETA' ENICHEM ED
EVC

in ordine ai complessi industriali di Venezia -
Porto Marghera, Ravenna, Brindisi e Porto Torres.

* * *

Tra le Società:

1) ENICHEM S.P.A. con sede in Milano piazza della
Repubblica 16,

qui rappresentata dal Vice Presidente rag. Vittorio
Mincato,

munito degli opportuni poteri in virtù di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 18 ottobre
1994, che per estratto qui si allega sotto 1),
(d'ora in avanti "ENICHEM");

2) EUROPEAN VINYL CORPORATION ITALIA S.P.A. con
sede in Venezia - Campo Santa Marina 6073 Castello,
qui rappresentata dal prof. Graziano Vidotto:

munito degli opportuni poteri in virtù di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio
1995, che per estratto qui si allega sotto 2),
(d'ora in avanti EVC)

e con l'intervento di ENICHEM ELASTOMERI S.P.A. con

sede in Palermo, via Ruggero Settimo n. 55,
qui rappresentata dal sottoscritto procuratore
speciale dott. Rodari Bruno,
in virtù di atto in autentica Notaio Ciro De
Vincenzo in data 11.7.1995 n. 79475 di rep., che
in originale qui si allega sotto 3),
(d'ora in avanti "ELASTOMERI");

premesse

- che con atto di conferimento in Società di beni
aziendali stipulato il 20.12.1990 ed autenticato
nelle firme dal Notaio Andreottola di Milano, n.
345173/15229 di Rep. (d'ora in avanti l'"Atto di
conferimento") Enimont Anic S.R.L. conferiva, tra
l'altro, a EVC, in proprietà superficiaria, il
proprio ramo d'azienda per la produzione di cloruro
di vinile monomero di polivinil cloruro e di PVC
compounds, costituito dagli impianti industriali e
costruzioni ubicati all'interno dei più vasti
complessi industriali di proprietà di Enichem e di
società dalla stessa controllate, siti in Venezia -
Porto Marghera, Ravenna, Brindisi e Porto Torres
(SS), quali descritti nell'atto stesso;

- che tra le aree conferite in proprietà
superficiaria venivano erroneamente ricomprese

alcune aree del demanio marittimo, in Comune di Venezia, su parte delle quali erano stati realizzati edifici ed impianti, di pertinenza dei complessi industriali conferiti ad EVC e per le quali si rende ora necessario il subentro di EVC nelle relative concessioni;

- che Enichem ed EVC hanno concordato di procedere:

- a) al trasferimento ad EVC dei restanti diritti di proprietà di Enichem sulle aree già in proprietà superficiaria di EVC, a seguito dell'Atto di Conferimento, eccezion fatta per quella parte del complesso aziendale di Venezia - Porto Marghera, (conferita da EVC alla sua controllata EVC COMPOUNDS (Italia) S.P.A. con atto 28.11.1991 autenticato nelle firme dal Notaio Scarano di Ravenna rep. n. 47137) provvedendo nel contempo alla ricognizione e alla esatta identificazione catastale delle aree ed impianti ceduti in proprietà superficiaria con il conferimento suindicato e la cui consolidazione in piena proprietà si attua con il presente atto nonché delle varie servitù rispettivamente a favore e a carico di aree ed impianti di dette parti;
- b) al trasferimento ad EVC di ulteriori aree in parte nude e in parte con sovrastanti impianti e

alla costituzione delle ulteriori servitù che si rendono necessarie;

c) alla regolarizzazione dei rapporti tra EVC ed Elastomeri, conseguenti alla realizzazione da parte di EVC di alcune costruzioni nel sito di Ravenna, su terreni di proprietà Elastomeri;

d) alla retrocessione da EVC ad Enichem delle proprietà superficiali di alcune aree nei siti di Ravenna e Brindisi, in quanto inutilizzate definitivamente da E.V.C.;

tanto premesso

Enichem ed EVC, entrambi a mezzo ut supra, stipulano quanto appresso

ART. 1) CESSIONE DI RESIDUI DIRITTI DA ENICHEM AD EVC

Enichem

cede

ad EVC che accetta:

i residui diritti di proprietà sulle seguenti aree già trasferite alla società cessionaria in diritto di superficie per la durata di 50 anni, con l'Atto di Conferimento:

1.1. In Comune di Venezia:

| <u>Catasto Terreni</u> | Mapp.li | Superficie in mq. |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Fg. 6 sez. Malcontenta | Mapp. 808 | 8270 |

| | |
|--------|-------|
| 809 | 7120 |
| 827 | 18730 |
| 826 | 1400 |
| 828 | 7150 |
| 370/23 | 624 |
| 799/2 | 2911 |
| 370/17 | 177 |

Fg. 6 NCEU (già CT)

Mapp.

Superficie

821 porzione di fabbricato PT e
1P di mq. 331
vedi Mod. 44 H°
2469/83

822 porzione di fabbricato PT e
1P di mq. 1065
vedi Mod. 44 H°
2468/83

800 28960

TOTALE mq. 75342

Fg. 4 Sez.VE Mapp.

| | |
|-------|------|
| 114 | 1380 |
| 115 | 640 |
| 109/2 | 1540 |

| | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|
| | 9/13 | 14803 | |
| | | | ----- |
| | TOTALE | mq. | 18363 |
| Fg. 7 Sez. Malcontenta | 15/PB | 720 | |
| | 420 | 17600 | |
| | 421/b | 11820 | |
| | 424 | 3500 | |
| | 425 | 1350 | |
| | 435 | 7150 | |
| | | | ----- |
| | TOTALE | mq. | 42140 |

CONFINI del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 808, 809 e 827

su tutti i lati proprietà Enichem mappali 370/24, 370/22, 812

del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 826

su tutti i lati proprietà Enichem mappali 813/a e 813/b

del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 370/23 e 799/2

su tutti i lati proprietà Enichem mappali 370/24 e 799/1

del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 370/17

su tutti i lati proprietà Enichem mappali 370/24 e

801/A

del Fq. 6 mapp. 821 e 822

su tutti i lati proprietà Enichem mappali 802,
370/24 e 370/8CC

del Fq. 6 mapp. 800

iniziando da nord e proseguendo in senso orario
mapp. 27 e 370/24

del Fq. 4 Sez. VE mapp. 114 e 115

su tutti i lati proprietà Enichem mappale 24/b

del Fq. 4 Sez. VE mapp. 109/2 e 9/13

su tutti i lati proprietà Enichem mappali 9/9p e
109/1p

del Fq. 7 Sez. MC mapp. 15/PB

su tutti i lati proprietà Enichem mappale 15p A

del Fq. 7 Sez. MC mapp. 420

iniziando da nord e proseguendo in senso orario
mapp. 16/b, 4/23, area demaniale e mapp. 368

del Fq. 7 Sez. MC mapp. 421

iniziando da nord e proseguendo in senso orario
mapp. 368, demanio 4/23, 90/C, 422

del Fg. 7 Sez. MC mapp. 424, 425 e 435

su tutti i lati proprietà Enichem mappale 15/parte A

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Le aree in oggetto sono colorate in verde nella
planimetria che sottoscritta dalle parti viene
allegata sub A) al presente atto per formarne parte
integrante;



1.2 In Comune di Ravenna:

| <u>Catasto Terreni</u> | <u>Mapp.li</u> | <u>Superficie</u> |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Fg. 12 (ISOLA 22) | 56 | 35100 |
| " 21 | 175 | 5912 |
| (ISOLA 23) | 258 | 38082 |
| " 19 | 275 | 1383 |
| " 19 | 276 | 112 |
| | | ----- |
| | TOTALE | 80589 |

NCEU

Partita 1034377

Fg. 12 mapp. 56/1

175/1

258/1

275/2

276/2

come da lotto 1 del mod. D del 9.12.1994 prot. 5926, dandosi atto che alla predetta isola 23 fa capo una conduttura aerea per il trasporto di dicloretano (DCE); conduttura che attraversa a carattere di servitù perpetua il limitrofo fondo della Società Enichem Elastomeri.

CONFINI del Fg. 12 (Isola 22) mapp. 56

iniziando da nord e proseguendo in senso orario foglio 12 mapp. 53/7, 290, 353, ancora 53/7 e 357

del Fg. 12 (Isola 21) mapp. 175

su tutti i lati proprietà Enichem Elastomeri foglio 12, mapp. 53/7

del Fg. 12 (Isola 23) mapp. 258

su tutti i lati proprietà Enichem Elastomeri foglio 12, mapp. 53/7, 356, ancora 53/7

del Fg. 12 (Isola 19) mapp. 275

su tutti i lati proprietà Enichem Elastomeri foglio 12, mapp. 251/1, 53/7

del Fg. 12 (Isola 19) mapp. 276

su tutti i lati proprietà Enichem Elastomeri foglio
12, mapp. 53/7, 250/1, ancora 53/7 e 251/1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Le aree in oggetto sono colorate in verde nella
planimetria che sottoscritta dalle parti viene
allegata sub B) al presente atto per formarne parte
integrante;

1.3 In Comune di Brindisi:

| <u>Catasto Terreni</u> | <u>Superficie</u> |
|------------------------|-------------------|
| Fg. 59 mapp. 758 | 59.541 |
| 769 | 138.814 |
| 770 | 64.590 |
| TOTALE | 262.945 |

NCEU

Fg. 59 mapp. 758 Via E. Fermi

770

769

come da lotto B del mod. D data 8.2.1995 prot. 683

CONFINI del Fg. 59 mapp. 758, 769 e 770

iniziando da nord e proseguendo in senso orario

foglio 59 mapp. 773, strada comunale Pandi, mapp.
768, 773, 849, ancora 773

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Le aree in oggetto sono colorate in verde nella planimetria che sottoscritta dalle parti viene allegata sub C) al presente atto per formarne parte integrante;

1.4 In Comune di Porto Torres (SS):

Catasto Terreni

| | | | |
|--------|-------|--------|------------|
| Fg. 3 | Mapp. | 316 | mq. 16.599 |
| | | 287 | mq. 9.312 |
| | | 455 | mq. 2.622 |
| | | 444 | mq. 962 |
| | | 331 | mq. 7.332 |
| | | 717 | mq. 959 |
| | | | ----- |
| | | TOTALE | mq. 37.786 |
| | | | ===== |
| Fg. 11 | Mapp. | 296 | mq. 10.204 |
| | | | ===== |
| Fg. 12 | Mapp. | 31 | mq. 34.571 |
| | | 107 | mq. 2.610 |
| | | 148 | mq. 1.823 |
| | | 150 | mq. 2.208 |
| | | 112 | mq. 7.298 |

| | | |
|--------|-----|--------|
| 123 | mq. | 8.313 |
| | | ----- |
| TOTALE | mq. | 56.823 |
| | | ===== |

NCEU

- Fg. 3 - X Mapp. 250/2 Unità immobiliare lotto 2
desunta dal Mod. D del
16.1.1995 prot. 19/95, mq.
2205 (ex Mapp.li 285 parte
313 parte, 430 parte, 440
parte)
- Fg. 3 - X Mapp. 184/2 Unità immobiliare lotto 2
desunta dal Mod. D del
20.2.1995 prot. 559, mq.
2217 (ex mapp. 184 parte)
- Fg. 3 - X Mapp. 459/2 Zona Industriale, Piano-
terra
Unità Immobiliare lotto
2 desunta dal Mod. D del
27.1.1995 prot. 263 mq.
117 (ex mapp. 459 parte)
- Fg. 3 - X Mapp. 329/2 Zona Industriale, Piano-
terra
Unità Immobiliare lotto
2 desunta dal Mod. D del

20.2.1995 prot. 558 mq.
737 (ex mapp. 329 parte)
Fg. 11/T - X Mapp. 40/2 Zona Industriale, Piano-
terra
Unità Immobiliare lotto
2 desunta dal Mod. D del
16.1.1995 prot. 112 (ex
NCT mapp. 243 parte, so-
stituito dai mappali
293 e 294) per mq. 1042.

CONFINI del Fg. 3 mapp. 316, 287, 455, 444, 331 e
717

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente
foglio 3 mappali 333, 463, 462, 329/1, 464, 12, 456,
250

del Fg. 11 mapp. 296 e Fg. 12 mapp. 31, 107, 148,
150, 112 e 123

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente
foglio 11 mapp. 222, 297; foglio 12 mapp. 188, 189,
29, 216, 185, 186 e 187

del Fg. 3 - X mapp. 250/2

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente

foglio 3 mapp. 285, 461, 333, 313

del Fg. 3 - X mapp. 184/2

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente
foglio 3 mapp. 184/e

del Fg. 3 - X mapp. 459/2

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente
foglio 3 mapp. 459/1

del Fg. 3 - X mapp. 329/2

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente
foglio 3 mappale 331, 329/1, 717, 455 e 444

del Fg. 11/T - X mapp. 40/2

su tutti i lati proprietà Enichem e precisamente
foglio 11 mapp. 292 e 295

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Le aree in oggetto sono colorate in verde nella
planimetria che sottoscritta dalle parti viene
allegata sub D) al presente atto per formarne parte
integrante.

ART. 2) PRECISAZIONI

2.1 Si dà atto che alcuni degli impianti di EVC in Comune di Venezia insistono su aree demaniali quali colorate in azzurro nella planimetria in allegato A e precisamente:

Fg. 6 Sez. Malcontenta Mapp. 27 parte

699 parte

740 parte

Fg. 7 Sez. Malcontenta Mapp. 368 parte

365 parte

per totali mq. 19.070

Enichem, ancora intestataria delle relative concessioni, si impegna ad attivarsi presso le competenti autorità al fine di consentire il subentro di EVC nelle concessioni de quo, e a tenere informata EVC dello stato delle relative pratiche.

2.2 Si dà inoltre atto che in Comune di Venezia, sulle aree demaniali al foglio 6 mapp.li 27 parte e 699 parte insiste un magazzino perossidi di proprietà di EVC che continuerà ad essere utilizzato anche da ENICHEM, sue consociate e/o controllate, con le attuali modalità che verranno formalizzate dalle parti in specifico accordo.

ART. 3) CESSIONE DI ALTRI BENI DA ENICHEM A EVC

Enichem

cede inoltre

ad EVC, che accetta, la piena proprietà delle
seguenti aree con sovrastanti fabbricati ed
impianti:

3.1 in Comune di Venezia:

| 3.1 a) <u>Catasto Terreni</u> | | Superficie |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Fg. 6 Sez. Malcontenta | Mapp. 820 | 2710 |
| | 812 | 750 |
| | 370/22 | 515 |
| | | ----- |
| | | mq. 3975 |

Fg. 7 Sez. Malcontenta Mapp. 4/23 mq. 1090

NCEU

Fg. 6 Sez. Malcontenta Mapp. 370/22 Unità indivi-
duata con Mod. D n. 17515
del 21.11.1994

Fg. 6 Sez. Malcontenta Mapp. 812 Partita n. 43681
p. T cat. D/7 R.C. £. 3.500

Fg. 6 Sez. Malcontenta Mapp. 820 Partita n. 43680
p. T cat. D/7 R.C. £. 14.601

Fg. 7 Sez. Malcontenta Mapp. 4/23 Unità individua-
ta con Mod. D n. 17518 del
21.11.1994

CONFINI del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 820

su tutti i lati proprietà Enichem e mapp. 44/1E

del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 812

iniziando da nord e proseguendo in senso orario
mapp. 827 e 40/B

del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 370/22

iniziando da nord e proseguendo in senso orario
lotto nord mappali 370/24, 740 e 808; lotto sud
mappali 740, 40/B e 827

del Fg. 6 Sez. Malcontenta mapp. 1090

iniziando da nord e proseguendo in senso orario
lotto nord mappale 16/B, 365/p e 420; lotto sud
365/p, 90/C e 421/B,

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Le aree in oggetto sono colorate in rosso nella
planimetria in Allegato A;

dandosi le parti atto che la porzione dei mappali
365 parte e 368 parte (per complessivi mq. 700) su
cui insiste parte dell'inceneritore impianto CVM è
oggetto di concessione da parte del Demanio, per la
quale Enichem si impegna ad espletare le necessarie
pratiche per il subentro di EVC nella titolarità
della stessa.

3.1 b) Si dà atto per quanto riguarda l'inceneritore impianto CVM, che Enichem potrà continuare ad utilizzarlo per volumi di sfiati clorurati di circa mc. 600 per ora, secondo le modalità già in atto che verranno formalizzate dalle parti in specifico accordo.

3.1 c) pompa e linea pontile di 1600 ml. lunghezza circa, di pertinenza del serbatoio DCE al mapp. 820 del F 6, quale colorato in arancio nella planimetria qui Allegata sub. F.

3.2 In Comune di Brindisi

3.2 a) Catasto Terreni, Fg. 59b mapp. 842 (su cui insiste una torcia, di mq. 1500 circa) quale colorate in rosso nella planimetria in Allegato C.

3.2 b) il diritto di superficie a tempo indeterminato sul mapp.le 757 del Fg. 59b, per mq. 2200 come costituito a favore della cedente dalla HIMONT ITALIA S.P.A. (ora Montell Italia S.R.L.) con atto Notaio Zanuso rep. 213149/21527 del 31.10.1983 registrato a Milano il 18.11.1983 n. 26003 Serie H.

CONFINI del Fg. 59/B mapp. 842

su tutti i lati proprietà Enichem foglio 59 mapp. 772

del Fq. 59/B map. 757

su tutti i lati proprietà Himont foglio 59 mapp. 756

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

L'area colorata in oggetto è colorata in giallo nella planimetria in Allegato C.

3.3 In Comune di PORTO TORRES

NCEU

Fg. 12 Mapp. 38/2 Zona Industriale, Pianoterra, Unità immobiliare lotto 2 desunta dal Mod. D del 16.1.1995 prot. 121 (insistente su area di mq. 12.412 distinta al NCT Fg. 12 mapp. 311, 306 e Fg. 11 mapp. 193 parte).

CONFINI

su tutti i lati proprietà Enichem Fg. 11 mapp. 193p; Fg. 12 mapp. 308, 309, 94, 310, 307, 312, 313; Fg. 11 mapp. 236

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

L'immobile in oggetto è colorato in rosso nella planimetria in Allegato D.

ART. 4 RETROCESSIONE DI BENI DA EVC A ENICHEM

la EVC

cede

a Enichem che accetta, i seguenti diritti:

4.1. in Comune di Ravenna

il diritto di superficie costituito a favore di essa cedente dalla stessa ENICHEM con l'atto di conferimento sull'area foglio 12 mappale 353 di mq. 2618, mappale 356 di mq. 9574 e mappale 357 di mq. 2602.

CONFINI del Fg. 23 mapp. 353

iniziando da nord e proseguendo in senso orario Fg. 12 mapp. 53/7 e 56/1

del Fg. 12 mapp. 356

iniziando da nord e proseguendo in senso orario mapp. 53/7 e 258/1

del Fg. 12 mapp. 357

iniziando da nord e proseguendo in senso orario mapp. 53/7 e 56/1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

L'area in oggetto è colorata in tinta marrone nella

planimetria allegato B.

E quindi con la conseguente consolidazione del diritto in capo alla medesima Enichem.

4.2. in Comune di Brindisi

4.2. a) il diritto di superficie (costituito realmente a proprio favore) sulla particella 753 (ex 185) del foglio 60.

CONFINI

su tutti i lati proprietà Enichem Fg. 60 mapp. 698

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

L'area in oggetto è colorata in arancio sulla planimetria qui allegata sub. E;

4.2. b) il diritto di superficie (costituito erroneamente a proprio favore) sul mappale 849 del foglio 59.

CONFINI

su tre lati proprietà EVC, Fg. 59 mapp. 758, sul quarto lato proprietà Enichem Fg. 59 mapp. 773

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

L'area in oggetto è colorata in tinta blu nella planimetria allegata sub. C

(sul quale insiste l'impianto P 17 di proprietà della stessa Enichem).

4.3. In Comune di Venezia

il diritto di superficie costituito con l'atto di conferimento su area foglio 6 mappale 260/3B parte, 789 PB, 825 PB, 370/8bp, 370/8cc, Fg. 4 mappale 9/12

CONFINI del Fg. 6 mapp. 260/3B e 789 PB

iniziando da nord in senso orario mapp. 789/PA e 260/3B

del Fg. 6 mapp. 825 PB

iniziando da nord in senso orario mapp. 260/3B, 825 PA, 260/3B, 791 e 260/3B

del Fg. 6 mapp. 370/8bp

iniziando da nord in senso orario mapp. 821, 370/8b, 822, 370/8cc e 370/24

del Fg. 6 mapp. 370/8cc

iniziando da nord in senso orario mapp. 822, 802 e 370/24

del Fg. 4 mapp. 9/12

iniziando da nord in senso orario mapp. 9/9p, 9/13 e
9/9p

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Le aree in oggetto sono colorate in tinta marrone
nella planimetria allegato A).

ART. 5

La società ENICHEM ELASTOMERI S.P.A.

cede

alla EVC S.P.A che accetta:

l'area posta in Comune di Ravenna mappali 351/1 -
350/1 (isola 19), 53/8 (isola 23) del foglio 12 di
complessivi mq. 344.

CONFINI del Fg. 12 mapp. 351/1

iniziando da nord e proseguendo in senso orario Fg.
12 mapp. 53/7 e 276/2

del Fg. 12 mapp. 350/1

iniziando da nord e proseguendo in senso orario Fg.
12 mapp. 53/7 e 276/1

del Fg. 12 mapp. 53/8

su tutti i lati proprietà Enichem Elastomeri mapp.
53/7

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

L'area in oggetto è colorata in giallo nella planimetria allegata B), dando atto che sulla stessa area insistono alcune costruzioni realizzate negli anni scorsi a servizio del proprio impianto.

ART. 6 CORRISPETTIVI

6.1. Il corrispettivo per le cessioni da Enichem a Evc è stato convenuto in lire 30.777.142.850.= (trentamiliardisettecentosettantasettemilicentoquarantaduemilaottococinquanta).

6.2. Il corrispettivo per la cessione da Evc ad Enichem è stato determinato in lire 620.000.000.= (seicentoventimilioni) di cui lire 270.000.000.= (duecentosettantamilioni) e lire 350.000.000.= (trentocinquantamilioni) attribuite rispettivamente ai beni ubicati in Ravenna e Brindisi.

La retrocessione dei beni e dei diritti da EVC ad ENICHEM nel sito di Venezia (art. 4.3) è effettuata a titolo gratuito.

L'operazione complessivamente evidenzia un saldo

positivo a favore di ENICHEM di lire
30.157.142.850.=.

6.3. Il corrispettivo per la cessione da Elastomeri
ad Evc è stato determinato in lire 13.760.000.=
(tredicimilionesettecentosessantamila).

Tutte le società cedenti rilasciano formale e
definitiva quietanza di quanto come innanzi a
ciascuna di esse corrisposto e rinunziano ad ogni
eventuale ipoteca legale.

ART. 7 SERVITU'

Enichem ed EVC si danno atto che rispettivamente a
carico delle aree ed impianti delle circostanti
proprietà Enichem ed in favore delle aree ed
impianti in proprietà di EVC, o viceversa a carico
di quest'ultima e a favore della proprietà Enichem,
sussistono, in parte a seguito dell'Atto di
Conferimento e in parte a seguito del presente atto,
le servitù (a titolo meramente esemplificativo: di
accesso, di passaggio per persone e veicoli,
tubazioni sia aeree che sotterranee, cavi, linee
elettriche, telefoniche, di scarico) quali
risultanti dalle planimetrie redatte in
contraddittorio tra le parti che, dalle stesse
sottoscritte, si allegano al presente atto, per

formarne parte integrante, rispettivamente

sub G) per il sito di Venezia

sub H) per il sito di Ravenna

sub I) per il sito di Brindisi

sub L) per il sito di Porto Torres

Deve ritenersi comunque salva ogni altra servitù ex art. 1062 c.c. mentre sulle aree circostanti gli insediamenti EVC e sino al ciglio delle strade, ENICHEM si impegna a non eseguire lavori o a procedere ad installazioni che possano pregiudicare l'operatività degli insediamenti di EVC.

ART. 8 GARANZIE

Le parti dichiarano di accettare le aree ed impianti di cui sopra nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rinunciando ad ogni garanzia all'infuori di quella per l'evizione.

ART. 9

EVC ed ENICHEM si danno atto che per effetto del consolidamento dei preesistenti diritti di superficie conferiti ad EVC con l'Atto di Conferimento vengono meno i diritti e gli obblighi rispettivamente in capo alla concedente e alla superficiaria, compreso l'obbligo di bonifica delle

aree collegate alla scadenza del diritto di superficie, di cui all'art. 2 dell'Atto di Conferimento.

ART. 10 Enichem garantisce che i beni di cui sopra sono liberi da ipoteche, privilegi e/o oneri pregiudizievoli di sorta, fatta eccezione per le ipoteche e privilegi ancora gravanti sulle seguenti aree e impianti:

Comune di Venezia - Catasto Terreni

F. 7 Mapp. 4/23 (Vent incinerator of gas) ex mappali 90 parte e 16 parte

F. 6 Mapp. 370/22 (Aree per la realizzazione silos), ex Mapp. 370 parte

per effetto dei seguenti contratti di finanziamento:

- Banco di Sicilia, Filiale di Milano, atto 31.12.1982 rep. 33180 Notaio Ajello di Milano (iscrizione ipotecaria 18.6.1983 nn. 10249/943 RR.II. di Venezia e privilegio iscritti presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia il 18.6.1983 nn. 73/83 e presso la Conservatoria RR.II. di Venezia, in pari data, ai nn. 10249/943 e 10250/15);
- Banca Nazionale del Lavoro, atto del 17.1.1986 n. 59933 di rep. Notaio Ajello di Milano (iscrizione ipotecaria 11.2.1986 nn. 3425/408 RR.II. di Venezia

e privilegi iscritti presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia il 11.2.1986 n. 14 e presso la Conservatoria RR.II. di Venezia, in pari data, ai nn. 3426/2 e presso la Cancelleria del Tribunale di Milano il 10.2.1986 nn. 27142/240/23057 e presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano in pari data ai nn. 10577/20);

- Banca Nazionale del Lavoro, atto del 17.1.1986 n. 59934 di rep. Notaio Ajello di Milano (iscrizione ipotecaria 11.2.1986 nn. 3425/409 RR.II. di Venezia e privilegi iscritti presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia il 11.2.1986 nn. 15 e presso la Conservatoria RR.II. di Venezia, in pari data, ai nn. 3426/3 e presso la Cancelleria del Tribunale di Milano il 10.2.1986 nn. 27140/240/23055 e presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano in pari data ai nn. 10577/19).

A tale proposito Enichem dichiara che per quanto riguarda: il finanziamento erogato dal Banco di Sicilia il mutuo è stato interamente pagato con la scadenza dell'ultima rata, in data 31.12.1992, e che rimane tuttora da corrispondere la quota degli interessi a carico del Ministero dell'Industria; i due finanziamenti erogati dalla Banca Nazionale del Lavoro, il capitale residuo complessivo ammonta

a lire 695.513.000 e che l'ultima rata andrà a scadere il 15.10.1995.

Ciò premesso Enichem si impegna a:

- 1) pagare il debito residuo, alle scadenze previste dai contratti di finanziamento sopra indicate;
- 2) porre in essere, a sua cura e spese, tutti gli adempimenti necessari per ottenere dalla Banca Nazionale del Lavoro e dal Banco di Sicilia l'assenso alla cancellazione delle iscrizioni di cui sopra sugli immobili oggetto del presente contratto nonché a provvedere alle successive formalità di legge.

Resta inteso che Enichem terrà indenne e manleverà EVC da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse a quest'ultima derivare dal mancato o inesatto adempimento da parte di Enichem degli obblighi indicati ai precedenti punti 1) e 2).

ART. 11 POSSESSO - GODIMENTO E SPESE

11.1. Le società cessionarie si immettono nel possesso dei beni rispettivamente acquistati dalla data odierna a tutti gli effetti utili ed onerosi.

11.2. Le spese del presente atto e connesse restano a carico di EVC.

ART. 12 ADEMPIMENTI DI LEGGE

12.1. Nell'ambito della legge 28.2.1985 n. 47, i sottoscritti:

a) - ai sensi dell'art. 18 producono:

i certificati di destinazione urbanistica rilasciata dai Comuni Porto Torres, Brindisi, Ravenna e Venezia rispettivamente in data 14.2.1995, 22.3.1995, 7.12.1994 e 25.11.1994,

e qui allegati sotto M), N), O) e P) dichiarando che successivamente a quelle date di rilascio non sono intervenute variazioni degli strumenti urbanistici;

b) - ai sensi dell'art. 40 - dichiarano che gli edifici in oggetto sono stati costruiti in base alle concessioni edilizie rilasciate dai Comuni di Porto Torres in data 21.2.1972 n. 4111; Venezia in data 12.2.1973 n. 519, 8.2.1994 n. 9247 e 14.7.1994 n. 5495.

12.2. AGLI EFFETTI FISCALI

Le società cedenti hanno predisposto la dichiarazione per l'imposta di incremento di valore D.P.R. 26.10.1972 N. 643.

Si dà atto che le presenti operazioni sono tutte soggette ad IVA, indicando in particolare a tale effetto in lire 461.000.000.= (quattrocentosessantun-

nomilioni) il valore dei beni e dei diritti retrocessi da EVC ad ENICHEM nel sito di Venezia di cui all'art. 4.3.

12.3. DICHIARAZIONE IN SOSTITUZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' RESA A' SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4.1.1968 N. 15

Nell'ambito delle norme di cui alla legge 165/90 i sottoscritti, dinanzi al Dr. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano, che ne autentica la sottoscrizione anche a tale effetto, previa ammonizione sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiarano:

- che il reddito degli immobili in oggetto non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1994 perchè beni strumentali all'esercizio delle rispettive imprese.

* * *

La presente scrittura rimane conservata negli atti del Notaio Giovanni Andreottola di Milano che ne autentica le sottoscrizioni.

Milano, 13 luglio 1995

F.ti: VITTORIO MINCATO

GRAZIANO VIDOTTO

BRUNO RODARI

N. 379.136/17434 di Rep.

AUTENTICA

Io sottoscritto dr. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano ed iscritto nel Collegio Notarile di Milano, dichiaro apposte alla mia presenza e senza l'assistenza dei testimoni - per concorde rinunzia - le firme dei signori:

- VITTORIO MINCATO nato a Torrebelvicino il 14 maggio 1936 e domiciliato per la carica in Milano piazza della Repubblica 16,

- BRUNO RODARI nato a Leggiuno l'8 gennaio 1946 e domiciliato per la carica a Palermo via Ruggero Settimo 55;

- GRAZIANO VIDOTTO nato a Chiarano (Treviso) il 6 dicembre 1935 e domiciliato per la carica in Venezia Campo Santa Marina 6073 Castello;

della cui identità personale io Notaio sono certo. Milano, tredici luglio millenovecentonovantacinque.

F.to: DR. GIOVANNI ANDREOTTOLA - Notaio

NOTAIO ANDREOTTOLA

Via Sordani n. 13

MILANO

Tel. 799.657-794.123-790.741



CONFERIMENTO IN SOCIETA' DI BENI AZIENDALI

N. 345173/15229
di Rep.

I sottoscritti

- Luigi Michelini nato a Faenza (RA) il 16.12.1931

quale amministratore e in rappresentanza della Società Enimont Anic S.r.l. con sede in Palermo Via Ruggere Settimo, 55 capitale sociale di L. 447.150.000.000.* interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Palermo al n. 37072 Reg. Soc. Volume 295 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.11.1990 che in estratto si allega sotto

A

- Giorgio Corradini nato a Ancona il 03.12.1935 quale Amministratore Delegato e in rappresentanza della Società EUROPEAN VINYL CORPORATION (ITALIA) S.p.A. con sede in Venezia - Campo Santa Marina capitale sociale di L. 95.000.000.000.* interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Venezia al n. 201479 Reg. Soc. in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 23 novembre 1990 verbalizzata dal Notaio Francesco Candiani di Venezia con atto a repertorio n. 15219

premettono

1. - che la Enimont Anic s.r.l., d'ora in poi designata con la

parola "conferente", ha deciso di conferire alla società EUROPEAN VINYL CORPORATION (ITALIA) S.p.A., d'ora in poi designata con la sigla "EVC" oppure con la parola "Conferitaria", il proprio ramo d'azienda per la produzione di cloruro di vinile monomero, di polivinilcloruro e di PVC compound, d'ora in poi definiti "Prodotti",

- che la predetta operazione avviene allo scopo di concentrare nella EVC ogni attività svolta dalla conferente in Italia per la produzione dei Prodotti ed investe perciò tutti gli impianti della conferente siti in Italia ed adibiti a tali produzioni,
- che la predetta operazione avviene nel quadro di un accordo di collaborazione in "Joint Venture", esistente fin dal 1986 tra il Gruppo Enichem, ora confluito nel nuovo e più ampio gruppo di società che mettono capo alla Enimont S.p.A. e la società inglese IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES ("ICI") e il suo Gruppo: in una prima fase tale collaborazione si era attuata mediante la unificazione delle rispettive reti di distribuzione dei Prodotti per il settore di attività in questione, essendo peraltro prevista la successiva integrazione anche delle relative attività di produzione: l'esito favorevole di quella prima fase consente ora di procedere a questa seconda che, per l'Italia, viene realizzata appunto mediante il conferimento

oggetto del presente atto nella EVC, la quale è controllata dalla EVC (Holdings) B.V., società di diritto olandese mediante la quale il Gruppo ENICHEM, ora ENIMONT, ed il Gruppo I.C.I., partecipandovi pariteticamente, hanno concretato il detto loro accordo di collaborazione in "Joint Venture";

- che per dare esecuzione a quanto sopra l'Assemblea Straordinaria della EVC con il richiamato verbale per Notaio Dott. Francesco Candiani ha deliberato di aumentare il capitale sociale da L. 95.000.000.000.= a L. 98.502.000.000.= da riservare per L. 215.000.000.= alla conferente a fronte del conferimento in natura del ramo d'azienda sopra citato.
- che il perito Dott. Giuseppe Caiozzo, nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo, con provvedimento del 15.02.1990, ha provveduto alla stima di tale ramo d'azienda, asseverata in data 17.05.1990, valutandolo L. 215.000.000.=,
- che lo stesso perito ha confermato la suddetta valutazione con un aggiornamento della suddetta perizia asseverato in data 27 novembre 1990

Tutto ciò premesso e dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di conferimento, i sottoscritti agendo nelle rispettive indicate loro qualità e


avvalendosi dei poteri a ciascuno di essi conferiti procedono al predetto conferimento in natura nei termini di cui appresso

Art. 1

La Enimont Anic S.r.l. come innanzi rappresentata, conferisce nella European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. per cui accetta l'intervenuto suo rappresentante, il complesso aziendale facente capo attualmente alla conferente comprendente costruzioni e impianti industriali ubicati presso gli Stabilimenti (plurisocietari) di Porto Marghera (VE), Ravenna, Brindisi, Assemini (CA) e Porto Torres (SS) con i relativi accessori, pertinenze e dotazioni quali attrezzature di laboratorio, mezzi di trasporto, traino e sollevamento, mobili e macchine per ufficio¹ ma con esclusione della proprietà dei trasformatori, dei quadri e delle cabine elettriche situati negli impianti conferiti e delle parti di ricambio relative a tutti gli impianti trasferiti. In particolare risultano di compendio del complesso aziendale conferito tutti i beni individuati da pag. 13 a pag. 24 della succitata perizia che qui di allega in copia, unitamente al suo aggiornamento, sotto B e B1. Una descrizione particolareggiata di detti beni è riportata negli elenchi e nelle tabelle allegati sotto B₂, B₃, B₄, B₅, B₆ e B₇. ✓

✓ si aggiunga: ma con esclusione della proprietà delle aree su cui le costruzioni e gli impianti insistono e di ogni altra area compresa nel complesso aziendale in questione

✓ si aggiunga in capoverso: Il complesso aziendale oggetto del presente conferimento viene assunto al valore di



Art. 2

Per quanto attiene ai diritti immobiliari oggetto del conferimento si precisa che gli stessi sono limitati al diritto di proprietà superficiaria quale regolato dall'art. 952 del codice civile ivi compreso lo jus aedificandi, su fabbricati ed impianti aventi natura immobiliare e al diritto di superficie sui terreni di pertinenza degli stessi esistenti nelle aree delimitate in tinta gialla nelle planimetrie allegata alla Perizia.

Tali diritti dureranno per cinquant'anni dalla data della presente scrittura; peraltro nel caso di fermata definitiva di uno o più impianti o parti di essi si estingueranno automaticamente i diritti di superficie ad essi afferenti.

Alla scadenza del diritto di superficie la conferitaria dovrà procedere alla bonifica delle aree oggetto del diritto, comunque restituendole alla conferente in condizioni tali da renderne possibile il pieno e normale godimento.

I terreni circostanti e/o interni al complesso aziendale conferito ma non compresi nelle aree delimitate in giallo nelle planimetrie qui allegate restano in piena proprietà della conferente e

saranno gravati delle servitù necessarie ad assicurare la funzionalità del complesso conferito.

Art. 3

La cessione viene fatta ai sensi e per gli effetti degli art. 2555 e seguenti del Codice Civile ed è sottoposto alla condizione sospensiva con effetto retroattivo, dell'omologa del verbale assembleare del 23 novembre 1990 n. 15219 del Notaio Francesco Candiani sopra richiamato. >

La società conferitaria subentra pertanto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi quali risultano dalla citata perizia nonché in quelli posti in essere successivamente.

Fermo restando il trasferimento alla conferitaria di tutti i diritti ed obblighi afferenti il complesso di cui agli art. 1 e 2, salvo quanto precisato al successivo art. 4, si conviene che in attesa dell'espletamento di tutte le modalità e degli adempimenti occorrenti per consentire alla conferitaria di assumerne direttamente l'esercizio, la conferente manterrà la detenzione del complesso aziendale medesimo, provvedendo alla sua gestione per conto della conferitaria in virtù di un separato accordo di gestione e di mandato denominato Production Service Agreement.

Art. 4

Per quanto attiene ai rapporti di lavoro afferenti il ramo d'azienda conferito, si precisa che il loro passaggio dalla conferente alla conferitaria avverrà alla fine dei rapporti di

gestione e mandato di cui all'art. 3 secondo modalità da concordare, in modo da tutelare tutti i diritti e gli obblighi che ad essi si riconducono e in modo altresì che non ne risulti in alcun modo alterato il valore del saldo netto dell'apporto indicato al precedente art. 1, tenuto conto del conguaglio di cui al successivo art. 9.

Nell'intertempo, a temporanea deroga di quanto stabilito nell'art. 2112 cc, la conferente rimarrà quindi formalmente titolare di tali rapporti.

Art. 5

Gli effetti utili ed onerosi relativi al complesso aziendale in oggetto decorreranno convenzionalmente dalle ore 23 e 59 minuti primi del 31.12.1990. Ne consegue che gli esiti positivi o negativi della gestione ed i relativi rischi saranno fino a quel momento a esclusivo favore o carico della conferente e successivamente a favore o carico della conferitaria.

Art. 6

Il conferimento in oggetto costituisce l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria della conferitaria con il ripetuto verbale del notaio Francesco Candiani in data 23.11.1990. Pertanto in corrispettivo del predetto conferimento vengono attribuiti alla conferente n° 215.000 azioni da nominali L. 1.000 cadauna della EUROPEAN VINYL CORPORATION (ITALIA) S.p.A..

Art. 7

La conferente rinuncia espressamente all'ipoteca legale.

Art. 8


La conferitaria è fin d'ora autorizzata a far eseguire la voltura a proprio nome di tutti i beni come sopra conferiti per i quali detta formalità risulti necessaria, nonché a procedere a tutte le istanze e agli atti del caso per ottenere il trasferimento a proprio nome degli immobili, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze e in genere di tutti i rapporti oggetto del conferimento con obbligo della conferente di prestarsi, senza sue spese ed oneri, alle pratiche eventualmente necessarie allo scopo. I pubblici funzionari a ciò preposti vengono esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9

I costi per nuovi investimenti e per migliorie e modifiche realizzati dalla conferente sui beni del complesso aziendale oggetto di conferimento dalla data di riferimento della perizia fino al 31.12.1990 daranno luogo a conguagli in contanti che saranno regolati fra le parti entro il 31.3.1991.

Art. 10

Le parti anche agli effetti della trascrizione nei pubblici registri immobiliari e delle volture catastali danno atto che gli immobili compresi nel conferimento sono i seguenti:



- 1) in Comune di Venezia complesso immobiliare così come indicato nella legenda delle planimetrie qui allegata sotto C) e C₁) a farne parte integrante e sostanziale e riportate nel catasto del Comune di Venezia con le particelle di cui all'elenco qui allegato sotto C₂) in 3 fogli;
- 2) in Comune di Ravenna complesso immobiliare così come indicato nella legenda della planimetria qui allegata sotto D) a farne parte integrante e sostanziale e riportate nel catasto del Comune di Ravenna con le particelle di cui all'elenco qui allegato sotto D₁);
- 3) in Comune di Brindisi complesso immobiliare così come indicato nella legenda delle planimetrie qui allegate sotto E) e E₁) a farne parte integrante e sostanziale e riportate nel catasto del Comune di Brindisi con le particelle di cui all'elenco qui allegato sotto E₂);
- 4) in comune di Assemini (CA) complesso immobiliare così come indicato nella legenda delle planimetrie qui allegate sotto F) e F₁) a farne parte integrante e sostanziale e riportate nel catasto del comune di Assemini con le particelle di cui all'elenco qui allegato sotto F₂) in 2 fogli;
- 5) in comune di Porto Torres (SS) complesso immobiliare così come indicato nella legenda delle planimetrie qui allegato sotto G) e G₁) a farne parte integrante e sostanziale e riportate nel

catasto del Comune di Porto Torres con le particelle di cui all'elenco qui allegato sotto G₂).

Le planimetrie qui allegate riproducono sostanzialmente quelle riportate nella citata perizia del Dott. Caiozzo; comunque devono intendersi conferiti gli immobili compresi nel perimetro delle planimetrie qui allegate indipendentemente da eventuali errori ed omissioni nelle descrizioni catastali innanzi riportate. Inoltre le parti rinviano ad eventuali atti successivi la più esatta e completa identificazione catastale degli immobili oggetto del presente conferimento dando mandato singolarmente ai dirigenti pro tempore del servizio immobili della conferente e della conferitaria per intervenire nei relativi atti notarili e in quella sede segnalare tutti i dati e documenti catastali necessari ad identificare, ai fini della voltura, gli immobili così come riprodotti nelle planimetrie qui allegate.

Art. 11

Nell'ambito delle norme della legge 28.2.1985 n. 47 e sue modifiche, il Dott. Luigi Michelini nella sua spiegata qualità:

- a) per una parte dei fabbricati conferiti, dichiara che sono stati costruiti in base alle licenze edilizie rilasciate dai Comuni di Venezia, Ravenna, Brindisi, Assemini e Porto Torres, come da elenco che qui si allega sotto H) in 6 fogli;

- b) e per un'altra parte degli stessi fabbricati ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 5 dichiara innanzi al Dott. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano, che ne autentica la sottoscrizione anche a tali effetti, che la costruzione degli stessi risulta iniziata in data anteriore al 1.9.1967;
- c) dichiara altresì, ai sensi dell'art. 18 comma IV legge 47 del 1985, di aver presentato domanda per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica per i comuni di Ravenna - Venezia - Assemini e che tutti i terreni sono a destinazione industriale;
- d) produce certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai Comuni di Porto Torres e Brindisi che qui si allegano sotto L) e L₁) dichiarando che successivamente alle date ivi riportate non sono intervenute variazioni degli strumenti urbanistici.
- e) produce altresì:
- 1) per il Comune di Venezia copia della domanda di sanatoria protocollo n. 8/31494/02179 del 4.12.1985 che qui si allega sotto M) mentre il versamento della relativa oblazione è stato effettuato sul conto corrente postale 255000 con bollettini n. 395-396-399-407-409-410-411-412-413-415-416-417 del 21.11.1985.
 - 2) per il Comune di Assemini copia delle domande di


sanatoria protocollo n. 4872 del 25.3.1986 e n. 4875 del 25.3.1986 che qui si allegano rispettivamente sotto N) e N₁) mentre il versamento delle relative oblazioni è stato effettuato sul conto corrente postale 255000 con bollettini n. 668-658 del 21.3.1986 e n. 665-666-672 del 21.3.1986

3) per il Comune di Porto Torres copia della domanda di sanatoria protocollo n. 5185 del 28.3.1986 che qui si allega sotto O) mentre il versamento della relativa oblazione è stato effettuato sul conto corrente postale 255000 con bollettini n. 737 del 27.3.1986.

f) dichiara che gli oneri relativi alle riportate domande di sanatoria saranno a carico della società conferente che rimane la sola facoltizzata a gestire e concludere le relative pratiche con i competenti comuni.

Art. 12

La conferente dichiara e garantisce che i beni conferiti sono liberi da trascrizioni di rivendica e da vincoli, salvo le servitù gravanti su di essi per effetto della loro collocazione in stabilimenti plurisocietari. Riguardo alle eventuali ipoteche o privilegi gravanti sui beni del complesso aziendale conferito, la conferente si impegna a tenere indenne la conferitaria da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.



Art. 13

La conferente dichiara di accettare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano rinunciando, salvo quanto sopra precisato, ad ogni garanzia all'infuori di quella per l'evizione, limitata comunque ai diritti incompatibili con il normale godimento dei beni in funzione dell'esercizio del ramo d'azienda.

Art. 14

La società conferente produce le dichiarazioni per l'INVIM a norma del DPR 26.10.1972 n. 643.

Art. 15

Le spese del presente atto e sue consequenziali restano a carico della conferitaria.

La presente scrittura rimane conservata agli atti dal Notaio Giovanni Andreottola di Milano che ne autentica le sottoscrizioni.

Melilli Luigi
Piero Corradini

N. 345.173/15229 DI REP.

AUTENTICA

Io sottoscritto Dr. Giovanni Andreottola, Notaio in Milano ed iscritto nel Collegio Notarile di Milano, dichiaro apposte alla mia presenza e senza l'assistenza dei testimoni - per concorde rinunzia - le firme dei signori:

- LUIGI MICHELINI nato a Faneza il 16 dicembre 1931 e domiciliato per la carica a Palermo, via Ruggero Settimo n. 55;

- GIORGIO CORRADINI nato ad Ancona il 3 dicembre 1935 e domiciliato per la carica a Venezia, Campo Santa Marina;

della cui identità personale io Notaio sono certo.
Milano, venti dicembre millenovecentonovanta.

F.to: dott. Giovanni Andreottola - Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MILANO,

